



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:
BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO, DONNA,
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**



***Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 50 del 27.06.1996,
modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 63 del 29.06.1998, N. 49 del
25.06.1999.***

**A CURA DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E STATISTICA
UFFICIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI**

CAPO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna (nel prosieguo denominata parrucchiere) e d'estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone e di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale della Legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 Gennaio 1990, n. 1, dalla Legge Regionale 17 ottobre 1994, n. 74, e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in ospedali, case di cura, palestre, club, circoli privati, negozi, di profumeria, ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
- 3.a L'attività di BARBIERE riguarda le seguenti prestazioni, esercitate su persone di sesso maschile: taglio e acconciatura dei capelli, rasatura della barba, prestazioni semplici di pedicure e manicure e servizi tradizionalmente complementari quali, ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
- 3.b L'attività di PARRUCCHIERE riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari oltre a quelli relativi al trattamento estetico dei capelli; prestazioni semplici di pedicure e manicure.
- 3.c L'attività di ESTETISTA può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'articolo 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, e l'impiego degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono regolamentate dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 17 ottobre 1994, n. 74. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere curativo e riabilitativo e l'uso di qualsiasi specialità medicinale.

ARTICOLO 2

Autorizzazione amministrativa

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato a specifica autorizzazione comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali espressamente indicati.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le attività, in parola, possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento e siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione.
4. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, previo parere consultivo della competente Commissione Comunale di cui al successivo art. 4, prevista dalla Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142, ed integrata in base all'articolo 6 della Legge Regionale 17 Ottobre 1994, n. 74.
5. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 3.
7. Le attività svolte in locali non aperti al pubblico (ospedale, case di cura) sono autorizzate nel rispetto del presente regolamento (a soggetti in possesso della qualifica professionale, in presenza di attestazione da parte del gestore della struttura non aperta al pubblico della messa a disposizione di locali idonei, ecc.) eccetto l'osservanza del vincolo delle distanze previsto al successivo art. 3. L'autorizzazione dovrà comunque indicare gli utenti ai quali l'attività deve essere rivolta e riportare il vincolo di intrasferibilità dai locali autorizzati.

ARTICOLO 3

Distanze minime tra esercizi

1. Il territorio comunale ai fini del presente regolamento viene suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA 1: è il territorio montano classificato ai sensi della vigente normativa;

ZONA 2: fascia centrale, all'interno della quale si individuano le seguenti 4 sotto zone:

- zona 2/A: centro storico di Collodi;
- zona 2/B: centro storico di Piazza Mazzini;
- zona 2/C: centro storico del Duomo;
- zona 2/D: restante area;

ZONA 3: area meridionale ricomprendente le zone di Alberghi e Veneri.

Tale suddivisione risulta dalla cartografia allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio di tipologia ricompresa tra quelle di cui al successivo art. 7, può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura e i preesistenti della stessa tipologia, intercorra almeno la seguente distanza:

ZONA 1:	500 m;
ZONA 2:	
SOTTOZONA 2/A, 2/B, 2/C:	150 m;
SOTTOZONA 2/D:	300 m;
ZONA 3:	350 m.

3. Il valore della distanza stabilito nel precedente comma 2 per ciascuna zona viene incrementato del 5% per ogni rilascio di autorizzazione per apertura di esercizio tra quelli oggetto del presente regolamento; il valore risultante della distanza è arrotondato all'unità superiore, se decimale. Analogamente la distanza viene ridotta del 5% per ogni diminuzione di autorizzazione avvenuta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le distanze indicate al precedente comma 2 sono ridotte a metà (ovvero ad 1/3 per le sotto zone 2/A, 2/B e 2/C), nel caso di trasferimento nella stessa zona di attività esistenti da almeno 3 anni; analogamente sono ridotte a metà le distanze di cui sopra anche nel caso di trasferimento di zona (con esclusione delle sotto zone 2/A, 2/B e 2/C, per le quali in questa fattispecie la riduzione non opera), per gli esercizi esistenti da oltre 3 anni. Per i trasferimenti di zona si applica anche quanto previsto dal precedente comma 3.
4. bis *Le distanze indicate al precedente comma 2 non si applicano per i casi di trasferimento nella stessa zona d'esercizi che operino da almeno 5 anni nei locali da cui si intende trasferirsi.*
4. ter *Gli esercizi di cui al punto precedente dovranno comunque mantenere una distanza minima di almeno 30 m da attività della stessa tipologia, ubicate nelle zone 1, 2 e 3 confinanti, ad eccezione delle sotto zone 2/a, 2/b, 2/c e 2/d dove gli esercizi in questione non dovranno rispettare tale limite, pur rispettando la zona stessa.*
5. Le distanze sopra riportate devono essere rilevate tra le mezzerie degli ingressi dei locali, anche secondari (qualora l'esercizio sia ubicato in uno stabile ai piani, si considera l'ingresso allo stabile) e vengono misurate secondo il percorso pedonale più breve, a partire dal nuovo esercizio; l'attraversamento delle strade, piazze, ecc., verrà fatto ad angolo retto. Le distanze stabilite per ciascuna zona si applicano solo per gli esercizi della stessa

tipologia, anche nel caso di attività integrate; la distanza stabilita ai sensi del presente articolo per la zona dove avrà sede l'esercizio deve essere rispettata anche nei confronti degli esercizi della zona confinante. Ai fini del presente articolo gli esercizi di parrucchiere e quelli esistenti di parrucchiere uomo e parrucchiere donna, sono equiparati. Del pari sono equiparati gli esercizi di estetista a quelli esistenti di visagista-manicure- pedicure o similari.

ARTICOLO 4

Commissione consultiva

1. La commissione consultiva comunale prevista dalle Leggi 14 febbraio 1963, n. 161 e 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi della Legge Regionale 17 ottobre 1994, n. 74, attuativa della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 è così composta:
 - Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - n. 5 rappresentanti delle categorie artigianali designati dalle Organizzazioni di Categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui n. 3 per l'attività di barbiere, parrucchiere e n. 2 per l'attività di estetista;
 - n. 3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - Funzionario Medico dell'Azienda USL. competente per territorio, o suo delegato;
 - Comandante la Polizia Municipale o suo delegato;
 - n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel comune.
2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
3. La commissione nominata dalla Giunta Comunale resta in carica per la durata di 4 anni e comunque fino all'insediamento della nuova. I suoi componenti possono essere riconfermati.
4. Con la stessa procedura di quelli effettivi sono nominati i componenti supplenti.
5. I suoi componenti possono essere sostituiti nel periodo di validità della commissione a seguito di dimissioni, decesso o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
6. La commissione consultiva comunale esprime pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) redazione e/o eventuali modifiche del regolamento comunale, sentite le organizzazioni di categoria;
 - b) rilascio o diniego di autorizzazione;
 - c) trasferimento dell'attività autorizzata in altra sede;
 - d) sospensione o revoca dell'autorizzazione.
7. Il Sindaco ha facoltà di richiedere alla Commissione la formulazione di pareri sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e su ogni problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.
8. La Commissione è convocata a mezzo lettera raccomandata dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO II

Norme per l'esercizio ed il rilascio dell'Autorizzazione.

ARTICOLO 5

Domanda di autorizzazioni

1. La domanda presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale e deve contenere:
 - a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente e tipo di attività che si intende svolgere;
 - b) Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentate della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrittabile all'albo imprese artigiane;
 - c) Precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Documentazione relativa a :

- 1) Requisiti professionali di cui alla Legge 161/163 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere;
- 2) Requisiti professionali di cui alla Legge 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di azienda o quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443, della qualificazione dei soci come previsto delle Leggi 161/1963, 1142/1970 e 1/1990.

- b) Pianta planimetrica dei locali in triplice copia datata, timbrata e firmata da un Tecnico iscritto all'Albo Professionale, in scala non superiore a 1: 100 con indicato:

- l'estratto di Mappa Catastale dell'immobile interessato;
- le dimensioni lineari e le altezze; nel caso di vani con altezze variabili la minima e la massima oltre alla valutazione dell'altezza media ponderale;
- le superfici;
- la destinazione d'uso dei singoli locali; nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni queste andranno specificate;
- nelle planimetrie deve essere indicata la localizzazione delle principali apparecchiature in uso;

- c) Relazione Tecnica, in triplice copia, firmata da Tecnico abilitato (almeno per le parti espressamente previste dalla normativa vigente), illustrante quanto previsto ai punti a), c), d), e) f) e g) dell'articolo 17 del presente regolamento, nonché:

- il numero dei posti di lavoro previsti;
- l'eventuale modo di integrazione della areazione e/o illuminazione dei locali di lavoro;
- le caratteristiche delle attrezzature tecniche installate;
- la documentazione comprovante la rispondenza dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza;

- d) Scheda descrittiva relativa a ciascun apparecchio elettrico per uso estetico con indicazione delle caratteristiche tecnico dinamiche, dei meccanismi di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d'uso e con indicazione sui tempi di periodica revisione. Per gli apparecchi a raggi UV occorre allegare certificato attestante lo spettro di irraggiamento all'esposto e la densità di potenza (W/mq) media e massima trasmessa all'esposto;

- e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del titolare o legale rappresentante sul numero complessivo degli addetti e impegno a comunicare le eventuali modifiche.
- f) Atto di disponibilità dei locali o dichiarazione del proprietario dei medesimi attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole. Nel caso che il richiedente sia il proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo.
- g) Per le società copia dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati, o dell'atto costitutivo della società di fatto registrato all'Ufficio del Registro:
- h) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, per tutti i tipi di Società.
- i) Qualora l'attività venga svolta presso un'abitazione privata o in locali non aperti al pubblico occorre specifica dichiarazione dell'interessato che consenta agli Organi di Polizia il libero accesso ai locali per effettuare i controlli.
- l) Qualora l'attività venga svolta in locali senza accesso diretto dalla pubblica via occorre, se del caso, atto di assenso in bollo rilasciato dall'Amministratore del condominio o, in assenza, dai condomini.
- m) Per i non residenti nel Comune occorre inoltre il certificato Contestuale di Residenza e Stato di Famiglia, in carta libera.

Dei documenti sopra elencati, quelli contraddistinti dalle lettere d), e), f), h), i) ed l), possono essere presentati anche dopo la notifica del provvedimento di rilascio.

3. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale del Comune. In caso di spedizione con raccomandata, fa fede la data della stessa. Qualora siano presentate nello stesso giorno, come sopra determinato, più domande, viene data la precedenza a quelle di concentrazione e/o di trasferimento.

ARTICOLO 6

Istruttoria del procedimento

1. L'ufficio comunale competente svolge l'istruttoria dei procedimenti di rilascio o di diniego delle autorizzazioni amministrative, nel rispetto delle norme legislative regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.
2. Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa dei procedimenti autorizzatori il responsabile dispone d'ufficio l'accertamento dei requisiti richiedendo od acquisendo dall'Unità Operativa dell'Azienda USL (competente per territorio) il parere igienico sanitario, ai competenti servizi Tecnici comunali la verifica della conformità urbanistica, edilizia e della destinazione d'uso dei locali ed alla squadra di Vigilanza Annonaria gli accertamenti ed i controlli di natura amministrativa, fornendo la documentazione presentata a tale scopo dall'interessato.
3. L'istruttoria del procedimento e l'adozione dall'atto finale, di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione devono essere completate e notificate all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 3, qualora in fase istruttoria del procedimento si accerti la sussistenza delle condizioni previste.
4. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione l'interessato ha sei mesi di tempo per completare la documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente regolamento, ritirare l'autorizzazione ed iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque non oltre un anno.
5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di Commercio;
 - c) Ufficio Tributi del Comune;
 - d) Autorità Sanitaria competente per territorio.

ARTICOLO 7

Tipologia delle Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, vengono rilasciate solo per una o più delle seguenti tipologie (in quest'ultimo caso sempre in forma distinta):
 - a) Barbiere;
 - b) Parrucchiere;
 - c) Estetista.

ARTICOLO 8

Attività integrate

1. E' possibile l'esercizio congiunto di più attività nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.
2. Il titolare dell'esercizio deve ottenere le relative autorizzazioni e la disponibilità dei locali, che devono essere distinti e funzionalmente collegati, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 9

Vendita prodotti

1. In riferimento all'articolo 7 della Legge 1/1990 alle imprese artigiane autorizzate ai sensi del presente regolamento a svolgere l'attività di estetista, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11 Giugno 1971, N. 426

ARTICOLO 10

Revoca dell'autorizzazione

1. La sospensione dell'attività, di un esercizio avviato, qualora superi i 30 giorni consecutivi deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto; essa non può comunque superare il termine di 3 mesi, prorogabili fino ad 1 anno complessivo per gravi motivi (indisponibilità fisica dei titolari, demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività e di sfratto) e comporta il deposito dell'autorizzazione presso il Comune.
2. Nel caso sopra detto, ovvero di chiusura dell'esercizio già avviato oltre i termini previsti, il Sindaco dispone, previo accertamento, la revoca dell'autorizzazione.

CAPO III

Gestione d'esercizio.

ARTICOLO 11

Trasferimento di sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento, salvo le deroghe previste al precedente articolo 3.
2. In caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile, ecc.) il Sindaco, sentita la Commissione Comunale consultiva, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali nella medesima zona, derogando alle norme di distanza fra esercizi stabilite dal precedente art. 3.

ARTICOLO 12

Ampliamento

1. L'ampliamento dei locali di un esercizio esistente deve essere autorizzato dal Sindaco tramite presa d'atto. La presa d'atto sul titolo autorizzatorio originale e la successiva utilizzazione dei nuovi locali sono subordinati all'accertamento del possesso dei requisiti igienico sanitari e della idonea destinazione d'uso degli stessi da parte degli uffici competenti.
2. A tal fine gli interessati dovranno presentare domanda scritta, in bollo, contenente gli estremi dell'autorizzazione in atto. La domanda dovrà essere corredata della documentazione indicata al punto 2, lettere b), c), d) ed e), dell'articolo 5 del presente regolamento, nonché dell'atto di disponibilità dei nuovi locali.

ARTICOLO 13

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione o cessione dell'attività il titolare deve darne comunicazione al competente Ufficio Comunale e riconsegnare l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto l'intestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante ed i locali e le attrezzature abbiano i prescritti requisiti, fatta eccezione per i minimi di superficie.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato domanda al Sindaco.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, invalido, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. La domanda da produrre nelle fattispecie di trasferimento in gestione e in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte deve essere redatta e completata secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento, eccetto quanto indicato dalla lettera c), del comma 1, inoltre per:
 - a. Trasferimento della sola gestione: dovrà essere prodotto copia dell'atto d'Affitto di Azienda, registrato ai sensi di legge;

- b. Subingresso per atto tra vivi: dovrà essere allegata copia dell'atto di Cessione di Azienda, registrato ai sensi di legge;
 - c. Subingresso a causa di morte: dovrà essere prodotto il certificato di morte, l'Atto Notorio dal quale risultino gli eredi legittimi e restituita la vecchia autorizzazione.
6. Nel caso di trasferimento della sola gestione, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla scadenza è sostituita da altra autorizzazione intestata al titolare dell'attività, il quale ha diritto ad ottenerla sempre che ne faccia richiesta scritta, in bollo, al Sindaco, entro 3 mesi dalla data di cessazione dell'affittanza.

ARTICOLO 14

Modifica di Ragione Sociale o composizione societaria

1. E' fatto obbligo di richiedere al Sindaco, in bollo, l'aggiornamento dell'autorizzazione nel caso di modifica della ragione sociale delle imprese (ivi compreso lo scioglimento di società) e nel caso di immissione e/o uscita di Soci che svolgono attività, dalla società.
 - a. In caso di modifica della Ragione Sociale dovrà essere allegata la documentazione indicata alle lettere e), f), g) e h) del comma 2, dell'articolo 5 del presente regolamento.
 - b. In caso di immissione di Soci nella società dovrà essere allegata la documentazione indicata alla lettera a) (relativamente a questi ultimi) e alle lettere e), g), h) ed m), del comma 2, dell'articolo 5 del presente regolamento.
2. La mancata richiesta, di cui al precedente punto 1, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, comporta la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, del presente regolamento.

ARTICOLO 15

Ricorsi

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti, motivatamente, l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO IV

Requisiti Igienico Sanitari.

ARTICOLO 16

Norme igienico-sanitarie

1. L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta alla competente Unità Operativa dell'Azienda USL operante sul territorio comunale.

ARTICOLO 17

Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a. L'altezza minima dei locali deve essere quella prescritta dal Regolamento Edilizio Comunale, fatto salvo quanto previsto da altre normative vigenti anche per quanto riguarda l'eventuale uso dei locali di lavoro sotterranei o seminterrati;
 - b. Abrogata;
 - c. La superficie illuminante dei locali di lavoro deve essere come minimo almeno 1/8 della superficie del pavimento dei locali stessi; di essa almeno 50% deve essere apribile. Tali parametri (areazione ed illuminazione) possono essere integrati solo parzialmente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - d. I pavimenti dei locali devono essere in continuità, costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile; non sono ammessi pavimenti in moquette.

Le pareti devono essere rivestite fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento con piastrelle, marmo, smalto od altro materiale che comunque sia lavabile ed impermeabile. E' ammessa, ove vi sia la necessità di delimitare determinati ambienti di lavoro, l'installazione di pareti divisorie che comunque abbiano le caratteristiche indicate per le pareti; devono avere un'altezza minima di m 2,10 e garantire una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm 60, salvo le deroghe previste dal vigente regolamento comunale d'igiene.
 - e. I locali devono essere dotati dei necessari servizi: vaschette idonee con acqua corrente, condutture per lo scolo e il deflusso delle acque verso l'esterno. L'acqua dovrà essere potabile.
 - f. Gli arredi devono essere costruiti con materiali lavabili, impermeabili e che permettano gli interventi di pulizia, detersione e disinfezione sia ordinari che straordinari.

L'eliminazione dei rifiuti deve essere assicurata mediante recipienti coperti e conservati per il periodo strettamente necessario in ambito separato.
 - g. Ogni azienda che svolga negli stessi locali, o in altri tra loro funzionalmente collegati, una o più delle attività di cui al presente regolamento, qualora il numero complessivo degli addetti e dei posti di lavoro sia inferiore o uguale a 15 , deve essere dotata di servizio igienico proprio, ben disimpegnato e provvisto di antibagno. Se il parametro succitato è superiore a 15 i servizi igienici saranno anche distinti per sesso.

Tali locali devono avere le caratteristiche di cui al 1° e 2° comma del precedente punto d.; essere areati mediante finestra o canna di ventilazione di diametro minimo di cm. 12 , nel qual caso dovrà essere applicato un elettro aspiratore. Preferibilmente nell'antibagno deve essere previsto un lavabo con acqua corrente,

comando rubinetto non manuale, erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere. L'eventuale vano retrobottega deve essere areato con finestra che si apra verso l'esterno, ove ciò non sia possibile il locale dovrà disporre di canna di ventilazione di diametro minimo di cm. 12, nel qual caso dovrà essere applicato un elettro aspiratore asservito al comando luce del locale. Nella fattispecie di attività d'estetista che preveda lo svolgimento di trattamenti estetici sul corpo (trattamenti di sauna), deve essere presente anche un locale doccia con anti spogliatoio, ricavabile anche nell'antibagno.

- h.** Nei locali devono essere presenti idonee attrezzature e presidi per la pulizia degli stessi, per l'igiene degli operatori, per la disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione degli strumenti (che devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di nettezza), per l'esecuzione dei trattamenti, per interventi su piccole ferite nonché per garantire e tutelare la salute degli operatori e dei clienti, favorendo laddove possibile i prodotti monouso.
- i.** Il personale deve indossare idoneo copri abito di colore chiaro, sempre in stato di perfetta nettezza, lavarsi le mani, regolarmente e sistematicamente, avere buona cura della propria persona ed indossare guanti protettivi quando esegue trattamenti particolari o quando vi sia la possibilità di contatto con sangue, ecc.
- l.** Tutto il personale deve essere in possesso della Tessera Sanitaria rilasciata dalla Azienda USL Il titolare dell'esercizio è comunque tenuto ad informare il competente Servizio della Azienda USL di ogni forma di malattie infettive, anche sospetta, su chi opera nell'attività. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle non potranno essere servite negli esercizi di cui al presente regolamento.
- m.** Devono essere osservate le norme vigenti in materia di igiene del lavoro, nonché quelle relative agli impianti ed alle apparecchiature elettriche.

CAPO V

Modalità di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 18

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. Gli orari dovranno essere portati a conoscenza, a cura del Comune, alle Organizzazioni sindacali e agli interessati, oppure pubblicizzati.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di osservare scrupolosamente l'orario stabilito.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Qualora i titolari degli esercizi in questione siano muniti di autorizzazione di commercio di cui alla L. 426/71, l'esercizio stesso per quanto attiene l'attività commerciale, dovrà seguire l'orario stabilito per l'attività prevalente.
5. I trasgressori saranno puniti a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. In caso di recidiva il Sindaco dispone la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 19

Pubblicità

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
 - a. l'Autorizzazione amministrativa all'esercizio;
 - b. il tariffario delle prestazioni;
 - c. il cartello riportante l'orario giornaliero, visibile dall'esterno;
 - d. l'avviso del periodo di chiusura, per ferie od altro motivo, visibile dall'esterno.
2. I trasgressori saranno puniti a norma dell'articolo 21 del presente regolamento.

CAPO VI

Controlli e Sanzioni.

ARTICOLO 20

Controlli

1. Gli Agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOLO 21

Sanzioni

1. I contravventori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla L. 24.11.1981 n. 689, dalla L. 04.01.1990 n. 1, dalla L.R. 17.10.1994 n. 74, come sotto riportate:

a.) Per aver esercitato l'attività senza autorizzazione, ovvero per attività diversa, o espletata in difformità, da quella autorizzata:

1 - Barbieri e Parrucchieri:.....da L. 500.000 a L. 1.000.000
2 - Estetiste:.....” L. 1.000.000 “ L. 2.000.000

b.) Nei confronti di chi esercita l'attività di Estetista senza i requisiti professionali, di cui all'art. 3 della Legge 1/90, è inflitta dal Sindaco, sulla base della L.R. 74/94, la sanzione amministrativa di:.....“ L. 2.000.000 “ L. 10.000.000

c.) Per inosservanza delle norme igienico sanitarie:

1 - per motivi strutturali o di sistemazione di ambiente:.....” L. 100.000 “ L. 600.000

2 - per mancanza di tessera sanitaria:.....” L. 50.000 “ L. 300.000

d.) Per aver abusivamente ceduto ad altri l'autorizzazione conseguita:.....” L. 100.000 “ L. 600.000

e.) Per trasferimento dell'attività od ampliamento abusivo:

1 - senza istanza:.....” L. 100.000 “ L. 600.000

2 - con istanza, ma senza autorizzazione:.....” L. 50.000 “ L. 300.000

f.) Per non aver rispettato l'orario:.....” L. 50.000 “ L. 300.000

g.) Per non aver rispettato quanto previsto dagli artt. 10 (comma 1) e 19 del presente regolamento:

per ciascuna infrazione:.....” L. 50.000 “ L. 300.000

h.) Per non aver comunicato le notizie previste dal presente regolamento all’ art. 5, comma 2° punto e) e all’ art. 14 comma 1°:.....” L.

50.000 “ L. 300.000

ARTICOLO 22

Attività abusive

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell’attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, disponendo altresì la chiusura dell’eventuale locale.
2. Qualora l’ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l’esecuzione forzata a spese dell’interessato.

CAPO VII

Norme transitorie e finali.

ARTICOLO 23

Norme transitorie

1. Coloro che sono in possesso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare l'attività anche se i locali non rispondono completamente ai requisiti strutturali di cui all'articolo 17 punto 2, lettere a), c), d), e), g), del presente regolamento. Comunque tutti devono provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento in oggetto, a far aggiornare la propria autorizzazione per quanto attiene il numero degli addetti e i posti di lavoro, fornendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'impegno a comunicare le variazioni successive, pena la comminazione delle sanzioni previste dal precedente art. 21.
2. Anche per questi però nel caso di trasferimento, ampliamento, subingresso, e salvo il caso di successione ereditaria, il richiedente è tenuto ad adeguare i locali a quanto previsto dal presente regolamento. Nel caso di subingresso il Sindaco, sentita la commissione di cui al precedente art. 4, può concedere un termine massimo di 6 mesi per l'adeguamento dei locali a quanto previsto dal vigente regolamento, per quanto concerne i requisiti igienico sanitari, o il trasferimento in altri idonei.
3. Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento di parrucchiere uomo o parrucchiere donna, i titolari hanno facoltà di esercitare sia sull'uomo che sulla donna, purché in possesso della relativa qualifica professionale, facendo espressa richiesta al Sindaco di aggiornamento della propria autorizzazione.
4. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio delle attività considerate mestieri affini, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 14.02.1963 n. 161 e successive modifiche e integrazioni, possono presentare al Sindaco apposita istanza di aggiornamento dell'autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'articolo 1 della Legge 04.01.1990 n. 1, purché in possesso della relativa qualifica professionale.
5. In attesa di un appropriato inquadramento generale, tutti coloro che intendono svolgere l'attività di tatuatore e/o piercing devono richiedere l'autorizzazione al Sindaco ai sensi del presente regolamento poiché equiparabili transitoriamente ai mestieri affini, trattandosi di adeguamenti estetici dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario. L'autorizzazione è rilasciata alla sola condizione che i locali o reparti adibiti all'esercizio di tali attività e le relative attrezzature posseggano i requisiti igienico-sanitari previsti dai precedenti articoli 16 e 17, da accertare dalla competente Unità Operativa dell'Azienda USL. E' vietato comunque svolgere tali attività in forma ambulante.
6. Resta inteso che il comma 5 s'intenderà tacitamente abrogato, non appena emanata la normativa di riferimento in materia d'attività di tatuatore e/o piercing, la quale sarà recepita nel presente regolamento senza ulteriori modifiche.

ARTICOLO 24

Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di Barbiere, Parrucchiere per Uomo e per Donna, Estetista ed in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 28.11.1991.
2. Per quanto non previsto nel regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	pag. 2
Art. 1 (Oggetto del Regolamento)	“ 2
Art. 2 (Autorizzazione Amministrativa).....	“ 2
Art. 3 (Distanze minime tra esercizi).....	“ 3
Art. 4 (Commissione Consultiva).....	“ 4
CAPO II - Norme per l'esercizio ed il rilascio dell'Autorizzazione	“ 5
Art. 5 (Domanda di autorizzazioni).....	“ 5
Art. 6 (Istruttoria del procedimento).....	“ 6
Art. 7 (Tipologia delle Autorizzazioni).....	“ 7
Art. 8 (Attività integrate).....	“ 7
Art. 9 (Vendita prodotti).....	“ 7
Art. 10 (Revoca dell'autorizzazione).....	“ 7
CAPO III - Gestione d'esercizio	“ 8
Art. 11 (Trasferimento di sede).....	“ 8
Art. 12 (Ampliamento).....	“ 8
Art. 13 (Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità d'impresa).....	“ 8
Art. 14 (Modifica di ragione sociale o composizione societaria).....	“ 9
Art. 15 (Ricorsi).....	“ 9
CAPO IV - Requisiti igienico sanitari	“ 10
Art. 16 (Norme igienico sanitarie).....	“ 10
Art. 17 (Requisiti dei locali).....	“ 10
CAPO V - Modalità di svolgimento dell'attività	“ 12
Art. 18 (Orari).....	“ 12
Art. 19 (Pubblicità).....	“ 12
CAPO VI - Controlli e sanzioni	“ 13
Art. 20 (Controlli).....	“ 13
Art. 21 (Sanzioni).....	“ 13
Art. 22 (Attività abusive).....	“ 14
CAPO VI - Norme transitorie e finali	“ 15
Art. 23 (Norme transitorie).....	“ 15
Art. 24 (Abrogazione norme precedenti).....	“ 15



RELAZIONE

La mancanza di una normativa aggiornata sull'intera materia ha come conseguenza l'applicabilità di norme distinte anche nel tempo, per le attività di barbiere e parrucchiere da quelle per estetista, che creano delle inevitabili disparità di trattamento. Senza contare la presenza di attività configurabili ancora come "mestieri affini" secondo la legge 1142/70, che mantengono il diritto ad essere ancora esercitate.

La recente Legge Regionale 17.10.1994 n. 74 dal titolo "Disciplina dell'attività di estetista", prevede all'art. 3 che: 1. "Al fine di conseguire un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza, la dislocazione degli stessi è programmata dai Comuni, nel rispetto della vigente legislazione statale, secondo le norme approvate dal Consiglio regionale mediante piano di indirizzo, adottato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 09.06.1992 n. 26.

2. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, dovrà comunque essere tenuto conto: a) del numero degli esercizi già esistenti sul territorio comunale; b) delle distanze minime tra un esercizio e l'altro, rapportate alla densità della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone e al numero degli esercizi."

Con Deliberazione Consiglio regionale 19.09.1995 n. 358 (pubblicata sul B.U.R.T. dell'8.11.1995 n. 68) è stato approvato il Piano regionale di indirizzo relativo all'attività di estetista, con il quale vengono indicate norme a carattere generale delle quali i comuni devono tener conto nello svolgimento dell'attività di programmazione relativa agli esercizi di estetista. Tra esse è da porre in particolare evidenza quella di determinare le zone funzionali all'esercizio dell'attività analogamente a quelle previste nei piani commerciali adottati dai singoli comuni.

Si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione completa del vigente Regolamento comunale in materia, anziché agire solamente per gli estetisti, tenendo conto delle indicazioni sopra citate.

Il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo donna e attività di estetica, approvato con Delib. C.C. 28.11.1991 n. 192, nel suddividere il territorio comunale in due zone (montagna e resto del territorio), partiva da una situazione di 52 autorizzazioni rilasciate per le attività artigianali in oggetto, tenendo conto del dato di fatto di una popolazione residente pressochè stabilizzata sui 18.100 abitanti, introducendo il concetto della distanza, differenziata per zona, variabile per un 5% ad ogni incremento o diminuzione del numero degli esercizi autorizzati. Questa normativa ha fatto sì che praticamente in poco più di un quadriennio il numero degli esercizi autorizzati sia arrivato, alla data odierna, a 55 (registrando quindi un incremento di circa il 6%). Essi risultano così articolati:

- 6 barbieri ;
- 40 parrucchieri (di cui 4 solo per uomo; 19 solo per donna - 1 di queste autorizzata anche ai sensi della L.R. 4/89 come operatore di solarium - e 17 unisex);
- 8 estetisti (dei quali 3 esercitati congiuntamente all'attività di parrucchiere);
- 1 mestieri affini (visagista - manicure - pedicure estetico).

Preso atto che il dato della popolazione residente è rimasto sostanzialmente invariato, è stata prevista la suddivisione del territorio comunale secondo la zonizzazione adottata per il piano di commercio (tre zone con le relative sottozone), indicando sulla base di una indagine sugli esercizi esistenti, effettuata da personale della Polizia Municipale, le distanze differenziate per ciascuna di esse e per tipologia di attività, mantenendo il meccanismo della variazione di un 5% per ogni incremento o diminuzione del numero di autorizzazioni.

Sono state aggiornate le norme per il rilascio dell'autorizzazione, la gestione ed i requisiti igienico sanitari degli esercizi, prestando particolare attenzione alle attrezzature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista. Infine si è cercata una soluzione temporanea, in attesa di un inquadramento normativo specifico, delle attività di tautatore e di piercing dato il loro fenomeno di moda, per i necessari controlli da parte della U.S.L. competente per territorio.

